



SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari)

CASS. CIV., SEZ. VI, 12 FEBBRAIO 2015, N. 2829.

In tema di matrimoni fittizi contratti con l'esclusivo fine di aggirare la normativa in tema di immigrazione, occorre dedurre la circostanza che provi la natura fraudolenta dell'accordo. La convivenza effettiva è requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno ai fini della coesione familiare; non lo è nell'ipotesi di richiesta della carta di soggiorno, risultando necessario esclusivamente il legale vincolo matrimoniale posto in essere, secondo le normative nazionali e comunitarie (nella specie, la Corte ha riconosciuto il diritto alla carta di soggiorno per un cittadino della Repubblica Dominicana, regolarmente sposato con una cittadina italiana, a cui era stata negata perché si rilevava la non sussistenza di alcuna unità familiare da tutelare, sulla base del fatto che l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito faceva pensare, con presunzione relativa, che il matrimonio fosse il mezzo per far soggiornare lo straniero nel territorio italiano).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore	- Presidente -
Dott. BERNABAI Renato	- Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio	- rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda	- Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5574/2014 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, die lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

Contro

A.J.A.;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, R.g. 7663/13 V.G., Cron. 2928/13, depositato il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.J.A., cittadino della Repubblica Dominicana, assumeva di aver contratto matrimonio in data (OMISSIS) con la cittadina italiana U.F.. Il matrimonio, celebrato in (OMISSIS), risultava regolarmente trascritto. Dopo il matrimonio, l' A. faceva ingresso in Italia in data 23.06.2009 con visto di ingresso n. 112476766 (con validità dal 06.05.2009 al 05.05.2010), rilasciato dal Governo di provenienza per motivi familiari.

In data 02.07.2009, l'odierno ricorrente presentava alla Questura di Perugia istanza di rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea. La domanda veniva rigettata con provvedimento del 19.08.2010, notificato al ricorrente in data 14.06.2011, avendo la Questura rilevato che "non sussiste alcuna unità familiare da tutelare e che, visto l'immediato abbandono del tetto coniugale da parte dell' A. si possa ipotizzare che il matrimonio abbia avuto il solo fine allo straniero di soggiornare nel territorio dello Stato". A seguito di reclamo dell'interessato avverso il denegato rilascio della carta di soggiorno, il Tribunale di Perugia, in data 12.7.12, accoglieva l'impugnazione.

Il successivo reclamo proposto avverso quest'ultimo provvedimento da parte dell'Amministrazione veniva rigettato dalla Corte di appello di Perugia con decisione depositata il 10.7.13 avverso la quale ricorre ora per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di un unico motivo cui non resiste l' A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'interno censura la sentenza impugnata lamentando la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, poichè sostiene che avendo l' A. richiesto il rilascio della Carta di soggiorno quale familiare di un cittadino residente nell'Unione prima dello scadere dei tre mesi dal suo ingresso in Italia, allo stesso dovevano applicarsi le norme del D.Lgs. n. 286 del 1998, in base alle quali allo straniero richiedente il permesso di soggiorno per coesione familiare doveva applicarsi il requisito della convivenza, nel caso di specie venuto meno subito dopo l'ingresso del richiedente in Italia.

Il motivo è infondato.

Invero la circostanza che la domanda per la carta di soggiorno sia stata presentata prima della scadenza di tre mesi non può certo comportare che detta domanda debba interpretarsi proposta per una diversa ipotesi normativa rispetto a quella prospettata dal richiedente. Dunque non può sostenersi che la domanda dell' A. fosse per la concessione di un permesso di soggiorno per coesione familiare quando la stessa era stata invece proposta per il rilascio della Carta di soggiorno.



Nè dalla anticipata presentazione della domanda rispetto al termine iniziale possono farsi discendere conseguenze di rigetto o inammissibilità della stessa essendo sufficiente che il termine sia maturato al momento in cui la stessa viene decisa dall'Autorità amministrativa.

Nel caso di specie dunque la normativa applicabile era quella del D.Lgs. n. 30 del 2007, il cui art. 2, definisce familiari del cittadino dell'Unione: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. A sua volta l'art. 10, del medesimo decreto legislativo prevede che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Detta Carta ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonchè di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.

Come risulta evidente dall'esame delle disposizioni sopraindicate, il requisito dell'effettiva convivenza è del tutto estranea alla disciplina normativa del D.Lgs. n. 30 del 2007, mentre permane vigente, anche perchè espressamente previsto dall'art. 35, della Direttiva 2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema d'immigrazione. (Cass. 17346/10; Cass. 12745/13).

Nel caso di specie, è ben vero che il provvedimento del Questore ipotizzava che l'immediato abbandono del tetto coniugale da parte dell' A. potesse fare ipotizzare che il matrimonio avesse avuto il solo fine di consentire allo straniero di soggiornare nel territorio dello Stato, ma tale circostanza non è stato oggetto di specifica deduzione in primo grado nè di impugnazione in appello da parte del Ministero e neppure con il presente ricorso è stata prospettata questa fattispecie onde la stessa non è suscettibile di valutazione da parte di questa Corte.

Dunque, non sussistendo la necessità della convivenza con il coniuge cittadino italiano e non essendo stato oggetto di accertamento in giudizio la natura fraudolenta della celebrazione del matrimonio, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015